

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

- Provincia di Treviso -

Assegnazione in concessione d'uso di orto urbano

Il Comune di Mogliano Veneto con sede in Piazza Caduti n. 8, c.f. 00565860269 qui rappresentato dal Dirigente del III° Settore "Sviluppo Servizi alla Persona" dott. Roberto Comis, domiciliato presso la Casa Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in forza di quanto stabilito dall'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

-----**Preso atto**-----

- che con deliberazione di G.C. n. 134 del 09.04.2019 il Dirigente del III° Settore "Sviluppo Servizi alla persona", competente in materia, è stato autorizzato a provvedere all'assegnazione dei nuovi orti sociali di via Vanzo, con durata fino al 22.03.2021, secondo le linee guida approvate con deliberazione di G.C. n. 316 del 15.12.2015;
- che con determinazione dirigenziale n. 621 del 30.07.2019 è stato approvato lo schema di bando e la domanda di partecipazione per l'assegnazione dei nuovi orti sociali di via Vanzo;
- che con determinazione dirigenziale n. del è stata approvata la graduatoria delle assegnazioni ai richiedenti gli orti urbani;
- che ai sensi dell'art. 2 comma comma 3 del bando sopra indicato: " qualora vi siano ancora orti concedibili, si procederà assegnandoli tra i titolari che ne faranno richiesta";
- che tutti i suddetti provvedimenti sono esecutivi ai sensi di legge;

-----**CONCEDE**-----

in uso l'orto urbano sito in Mogliano Veneto – via Vanzo al Signor

c.f.:, residente in Mogliano Veneto (TV) via n. di seguito indicato come concessionario. Il concessionario con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad osservare in ogni loro parte le seguenti disposizioni.

Art. 1 – Durata della concessione

La presente concessione ha validità dalla data di stipula del presente atto fino alla data del 22.03.2021.

Art. 2. - Doveri e divieti del concessionario

La coltivazione dovrà essere effettuata esclusivamente dal titolare dell'assegnazione e/o da appartenente al nucleo familiare di convivenza. L'orto concesso non è né cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

Gli assegnatari sono tenuti ad osservare comportamenti reciprocamente corretti e il più possibile cortesi, per favorire un clima di collaborazione che si auspica venga instaurato nel comune interesse.

Il concessionario si impegna in particolare a :

- rispettare i confini del terreno concesso,
- coltivare l'orto assegnato con continuità;
- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato;
- tenere pulito e in buono stato di manutenzione le parti comuni, locali viottoli e non realizzare all'interno del lotto concesso nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente;
- usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione;
- pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone, di cui all'art.5;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al rappresentante dei concessionari ogni eventuale anomalia;
- mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario non può:

- avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto;
- utilizzare gli ortaggi e/o frutti ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a fini lucrativi;
- svolgere attività diversa dalla coltivazione orticola, floricola o di piccoli frutti;
- far accedere animali alla zona degli orti;
- recintare l'orto assegnato con delimitazione superiore ai 130 cm. di altezza;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- scaricare o lasciare in deposito materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto;
- accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- costruire capanni e similari. È consentita la posa di coperture in plastica ad uso serra nella misura massima di mt. 2x5 e ove non diano origine a strutture stabili ed indecorose;
- utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti, fertilizzanti chimici di sintesi o diserbanti che possano arrecare danno all'ambiente;
- effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune.

Art. 3 – Revoca

Si provvederà alla revoca della concessione, con provvedimento del Dirigente competente, nei casi di persistente violazione degli obblighi e divieti indicati nell'articolo precedente, comprovata da almeno due (n. 2) precedenti lettere di richiamo.

La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per

altri scopi, variazione delle previsioni urbanistiche dell'area o altro pubblico interesse.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

Art. 4 - Responsabilità e controversie

Il concessionario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione Comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione Comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Art. 5 – Canone concessorio

Il concessionario è tenuto a versare una quota forfettaria annua denominata canone di € 30,00 quale concorso spese per la gestione e per la manutenzione straordinaria del terreno concesso, anche in caso di concessione di durata inferiore all'anno. L'Amministrazione Comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione.

La somma per il primo anno, deve essere versata dopo 15 giorni dall'assegnazione dell'orto e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6 – Rappresentante dei concessionari

Le funzioni di controllo all'interno delle aree comprendenti gli orti urbani saranno esercitate dal rappresentante dei concessionari.

E' compito del rappresentante:

- favorire la collaborazione e la socializzazione tra gli ortolani;
- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione Comunale;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza e alla conservazione in buono stato delle parti comuni;
- convocare l'Assemblea dei concessionari;
- stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa.

Art. 7 – Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento Europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali GDPR 2016/679), i dati relativi al concessionario verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le parti si informano reciprocamente che tutti i dati di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del presente atto saranno raccolti e trattati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed al fine esclusivo dell'adempimento del presente atto. Con il presente atto, il concessionario viene nominato "Responsabile esterno" del trattamento dei dati personali con riferimento agli atti e alla documentazione oggetto della concessione, dati che dovranno essere trattati in osservanza del Regolamento Europeo sulla protezione ed il trattamento dei dati personali GDPR 2016/679.

Art. 8 – Rinvio disposizioni di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Mogliano Veneto, lì-----

Il Concessionario

Signor

IL DIRIGENTE 3° SETTORE

Sviluppo Servizi alla Persona

dott. Roberto Comis